



Bruxelles, 4.12.2015
COM(2015) 620 final

2015/0279 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

Per garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di taluni prodotti che nell'Unione non sono disponibili o non lo sono in quantità adeguata e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ha parzialmente o totalmente sospeso alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Il regolamento è aggiornato ogni semestre con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dell'industria dell'Unione. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri.

In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per alcuni nuovi prodotti, attualmente non elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio. Per altri prodotti occorre riformulare la designazione o attribuire un nuovo codice NC o TARIC. Si propone di sopprimere i prodotti per i quali una sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione.

Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del presente regolamento, che sostituirà integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio. A seguito di questa modifica, la formulazione delle rispettive disposizioni giuridiche dovrebbe essere allineata.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

La presente proposta non comporta ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'Unione (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

• Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure in essa contenute è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

In virtù dell'articolo 31 del TFUE le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

L'intero regime di sospensioni autonome è stato oggetto di uno studio di valutazione condotto nel 2013. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione.

- **Consultazione delle parti interessate**

La valutazione di questa proposta è stata realizzata con l'assistenza del gruppo "Economia tariffaria", costituito da delegazioni inviate da tutti gli Stati membri e dalla Turchia. Il gruppo si è riunito tre volte prima di concordare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova o modificata) è stata valutata attentamente dal gruppo. In particolare, costituiscono parte integrante dell'esame di ogni singolo caso la prevenzione di qualsiasi pregiudizio per i produttori dell'Unione e il rafforzamento e il consolidamento della competitività della produzione dell'UE. Tale valutazione è stata condotta mediante dibattiti in seno al gruppo e consultazioni, da parte degli Stati membri, dei settori, delle associazioni e delle camere di commercio interessati nonché degli altri portatori di interesse.

Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo. Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta è di natura tecnica e riguarda soltanto il campo di applicazione delle sospensioni elencate nell'allegato. Il regolamento rimane per il resto identico al vigente regolamento del Consiglio. Pertanto per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: i dazi doganali non percepiti ammontano complessivamente a circa 32,9 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a -24,7 milioni di EUR/anno (75% x 32,9 milioni di EUR/anno). La scheda finanziaria legislativa contiene maggiori dettagli relativi all'incidenza della proposta sul bilancio.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Le misure proposte sono trattate nell'ambito della TARIC (Tariffa integrata dell'Unione europea) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 110 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio¹.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 41 prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 45 sospensioni che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito dei cambiamenti che saranno apportati alla nomenclatura combinata a decorrere dal 1° gennaio 2016, i codici NC di 22 prodotti dovrebbero essere modificati.
- (4) È inoltre necessario, nell'interesse dell'Unione, modificare la data limite per il riesame obbligatorio di 148 dei prodotti che attualmente figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di consentire le importazioni esenti da dazi oltre tale data. Le sospensioni relative a tali prodotti sono state esaminate ed è opportuno fissare nuove date per il successivo riesame obbligatorio.
- (5) Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico, l'attuale allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle modifiche all'elenco dei prodotti di cui all'allegato I di tale regolamento.
- (6) A fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno fondere gli attuali allegati I e II del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (7) A seguito della fusione degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1387/2013 e nell'interesse di una migliore gestione del regime di sospensioni autonome, è opportuno riformulare alcune disposizioni di tale regolamento.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

¹ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

- (9) Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni dei prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, i termini "nell'allegato I" sono sostituiti da "nell'allegato".
- 2) L'articolo 2 è così modificato:
 - (a) al paragrafo 1, i termini "nell'allegato I" sono sostituiti da "nell'allegato";
 - (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione procede al riesame delle sospensioni per i prodotti che figurano nell'allegato nell'anno che precede la data limite per il riesame obbligatorio stabilita in tale allegato."
- 3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Alla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti riguardo ai quali le unità supplementari sono state fornite nell'allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella "Casella n. 41: Unità supplementari" di detta dichiarazione, utilizzando l'unità di misura indicata nell'allegato."

- 4) Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1387/2013 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2016: 18 465 300 000 EUR (B 2016)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Ricavi ²	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2016]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/01/2016	-24,7

Situazione a seguito dell'azione	
	[2015 - 2020]
Articolo 120	- 24,7/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

1. nuove richieste di sospensione presentate e accettate;

² Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

2. evoluzione tecnica dei prodotti e tendenze economiche del mercato che comportano la revoca di alcune sospensioni esistenti.

Aggiunte

L'allegato, oltre alle modifiche risultanti dai cambiamenti di designazione o di codice, contiene 110 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2015 al 2019, ammontano a 19,3 Mio EUR/anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta una perdita di entrate dovuta a dazi non riscossi di circa 34,7 Mio EUR/anno.

Soppressioni

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 41 prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento di 1,8 Mio EUR in risorse, calcolato sulla base delle statistiche del 2014.

Costo stimato dell'intervento

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a $34,7 - 1,8 = 32,9$ Mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) $\times 0,75 = 24,7$ Mio EUR/anno per il periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.